

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 5-4738

**Proroga, in parziale sanatoria, sino al 13 marzo 2022 della D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 e della D.G.R. n. 1-4558 del 21 gennaio 2022, in materia di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 nelle farmacie e strutture sanitarie a favore dei cittadini piemontesi sottoposti alla misura della quarantena o isolamento.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visti:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone che “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”;

il Decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 e, in particolare l'articolo 5 recante “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”, che dispone che “Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della Salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti”;

il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» e, in particolare, l'art. 4 “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi” e l'art. 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19”;

il decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto, che, ai sensi dell'articolo 9 del DL 52/2021, -come modificato e integrato dal D.L. 127/2021- nonché alla luce delle disposizioni di cui all'Allegato b) al D.P.C.M. 12 ottobre 2021 la certificazione Green Pass (DGC) viene rilasciata dopo il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale e ha una durata pari all'intervallo previsto fino alla somministrazione della seconda dose;

Preso atto altresì che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato è garantita sull'intero territorio nazionale in forza dei Protocolli stipulati ai sensi del D.L. 105 del 23 luglio 2021:

- da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153,
- nonché dalle Strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR e autorizzate dalle Regioni all'esecuzione.

Visti:

il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito nella L. n. 11 del 18 febbraio 2022, che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;

il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*";

l'art. 5 del Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", che prevede che, al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, sia assicurata l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021 conv. in L. 126/2021;

il citato art. 5 del D.L. 1/2022, che prevede che i mancati introiti saranno rimborsati alle farmacie o alle sopra citate strutture sanitarie mediante le risorse che il Commissario straordinario provvederà a trasferire alle Regioni sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria;

l'art. 30, comma 2, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, che prevede che "*La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 di cui all'art 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai*

*relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32".*

Richiamate le seguenti Circolari del Ministero della Salute:

- n. 35324 del 30.10.2020 del Ministero della Salute ad oggetto “Trasmissione documento test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
- n. 5616, del 15 febbraio 2021 “*Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2;*
- n. 36254, del 11 Agosto 2021 “*Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS COV 2 in Italia ed in particolare della variante Delta lignaggio b.1.617.2*”;
- n. 60136, del 30 dicembre 2021 “*Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron*” che, considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale e internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, fornisce gli aggiornamenti sulle misure di quarantena – in caso di contatti con soggetti confermati positivi al Covid 19 - e d'isolamento – in caso di soggetti contagiati - ovvero durata, termine e modalità, articolati in base alle categorie cui le misure stesse devono essere applicate;
- n. 1782, del 08 gennaio 2022 “*Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative*”.

Preso atto del quadro epidemiologico sul territorio regionale, alla luce delle rilevazioni del DIRMEI, caratterizzato da rilevante incremento dell'incidenza dei contagi soprattutto nel mese di gennaio 2022, con superamento delle soglie di capacità di *tracing* dei contatti e *testing* secondo criteri internazionali e nazionali, si ritiene necessario rendere gratuita l'esecuzione dei test antigenici rapidi alle persone sottoposte alla misura della quarantena a seguito della cessazione della stessa, oltre che presso le strutture del SSR, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati.

Richiamata la recente D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022, “*Ulteriori misure in materia di conferimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 – Attività di tracciamento gratuita in ambito scolastico e attività di tracciamento gratuita a carico del SSR a seguito della cessazione della misura di quarantena e isolamento*”, con la quale la Giunta regionale ha previsto, tra l'altro:

- “di disporre che, sino al 28 febbraio 2022, sia garantita l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 anche agli assistiti delle SSR del Piemonte sottoposti alla misura della quarantena o isolamento a seguito della cessazione della stessa conseguente all'esito negativo di test antigenico rapido per la rilevazione dell'antigene;
- di prevedere che a, tal fine, i soggetti interessati, in luogo della prescrizione da parte del MMG e del PLS, forniscano prova documentale del proprio status come risultante sul portale Salute Piemonte;
- di prevedere che le attività di tracciamento di cui al punto precedente possano essere effettuate, oltre che presso le strutture del SSR, anche presso le farmacie e le strutture sanitarie private autorizzate/accreditate con il SSR; in particolare per quanto attiene alle strutture residenziali per anziani, occorre rimandare a successive disposizioni la definizione dei relativi requisiti necessari ai fini dell'esecuzione dei tamponi;
- di stabilire che per ottenere l'esecuzione di tale test a carico del SSR, i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o isolamento debbano sottoscrivere un'autocertificazione attestante l'assenza di sintomi da almeno tre giorni e fornire prova documentale del proprio

- status; il farmacista potrà eseguire il test soltanto in presenza di tali dati, dovrà caricare l'esito del test sulla piattaforma regionale e rilasciare all'assistito il relativo esito;
- di disporre che la predetta esecuzione gratuita è garantita nel limite massimo di due test a persona, secondo le seguenti modalità:
    - a) per i soggetti che sono risultati positivi dopo aver ricevuto la terza dose o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni, il periodo di isolamento termina previo test negativo, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo sette giorni dal primo tampone positivo e, qualora il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone dopo ulteriori 7 gg;
    - b) per i soggetti non vaccinati e per coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose o che hanno concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose) o che sono guariti da più di 120 giorni, il periodo di isolamento termina previo test negativo, dopo dieci giorni dall'inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo 10 giorni dal primo tampone positivo e, qualora il test di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone dopo ulteriori 7 gg;
  - di stabilire che alle farmacie e alle strutture autorizzate/accreditate venga riconosciuta la remunerazione massima di 15 euro, oneri fiscali inclusi, per ogni test effettuato a carico del SSR, in analogia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa nazionale del 6 agosto 2021;
  - di dare atto che alla spesa connessa a tale attività svolta dalle farmacie e dalle strutture autorizzate/accreditate - stimata in euro 4,5 milioni per il periodo sino al 28 febbraio 2022, a fronte di un numero previsto di circa 200.000 test al mese - si faccia fronte mediante le risorse che saranno attinte dal Fondo indistinto per l'anno 2022;
  - di demandare ai singoli dirigenti regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione”.

Richiamata la recente D.G.R. n. 1-4558 del 21 gennaio 2022, “*Integrazioni e modifiche della D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022. Disposizioni per l'esecuzione dei test antigenici rapidi agli assistiti piemontesi di età inferiore a 12 anni. Integrazione delle risorse del fondo sanitario 2022 ripartite alle ASL con DGR n. 2-4147 del 24 novembre 2021*”, con la quale la Giunta regionale ha previsto:

- “di stabilire che, sino al 28 febbraio 2022, i soggetti che esercitano, ai sensi delle vigenti normative, il ruolo di responsabile genitoriale, previa autocertificazione, per i minori con età inferiore a 12 anni, ad integrazione delle modalità ad oggi attivate dalle ASL, possono chiedere l'esecuzione dei test antigenici rapidi anche presso le farmacie nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - Assistenza sanitaria del minore: Regione Piemonte
  - Motivazione per la richiesta del test antigenico rapido: testing scuola T0-T5; fine quarantena
- di confermare le disposizioni della D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022, fatta eccezione dell'introduzione relativa alla prescrizione medica dematerializzata per l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 negli studenti della scuola primaria in quanto non necessaria in attuazione alla citata D.G.R. n. 2-4536;
- di precisare con riferimento all'attuazione di tale provvedimento e alla D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022, che il cittadino è responsabile, anche penalmente, in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

- di dare atto che alle farmacie venga riconosciuta la remunerazione massima di 15 euro, oneri fiscali inclusi, per ogni test effettuato a carico del SSR nel rispetto della citata D.G.R. n. 2-4536 entro il 28 febbraio 2022 e previa trasmissione alle ASL di competenza territoriale delle autodichiarazioni acquisite dai cittadini;
- di ripartire alle ASL, per l'attuazione della D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 e dello stesso provvedimento, le seguenti quote del fondo sanitario indistinto 2022 ad integrazione della D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021:

ASL	Riparto delle risorse previste dalla D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022	Riparto delle risorse previste dal presente provvedimento	Totale ripartito
Criterio: riparto proporzionato ai residenti 2020 con età 12 anni e superiore 0-11 anni			
301 - A.S.L. CITTA' DI TORINO	904.522	297.470	1.201.992
203 - A.S.L. TORINO 3	602.382	202.677	805.059
204 - A.S.L. TORINO 4	531.163	180.140	711.303
205 - A.S.L. TORINO 5	317.377	115.243	432.620
206 - A.S.L. VERCELLI	173.718	52.786	226.504
207 - A.S.L. BIELLA	174.517	48.599	223.116
208 - A.S.L. NOVARA	357.893	127.619	485.512
209 - A.S.L. VERBANO-CUSIO-OSSOLA	176.003	51.156	227.159
210 - A.S.L. CUNEO 1	429.601	158.564	588.165
211 - A.S.L. CUNEO 2	176.923	64.946	241.869
212 - A.S.L. ASTI	208.523	68.654	277.177
213 - A.S.L. ALESSANDRIA	447.378	132.146	579.524
Euro	4.500.000	1.500.000	6.000.000

- di demandare alle ASL le attività di controllo della spesa. Pertanto, l'ASL è tenuta ad adottare i necessari provvedimenti qualora dovesse rilevare sia dichiarazioni mendaci o

formazione/uso di atti falsi, e sia un sostenimento di spesa superiore alle quote del fondo sanitario ripartite con il presente provvedimento di giunta regionale;

- di dare atto che le somme ripartite alle ASL con tale provvedimento, pari a euro 6.000.000, includono la spesa stimata con D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 e trovano copertura negli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 - Tutela della Salute, della Direzione A14 Sanità del Bilancio dell'esercizio 2022”.

Ritenuto, opportuno, in parziale sanatoria, prorogare le disposizioni previste in scadenza al 28 febbraio 2022 dalla D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 e dalla D.G.R. n. 1-4558 del 21 gennaio 2022, fino alla data del 13 marzo 2022, limitatamente alle disposizioni relative ai cittadini sottoposti alla misura della quarantena e dell'isolamento, al fine di continuare a garantire l'effettuazione gratuita delle attività previste dai citati atti a favore dei cittadini piemontesi a carico del SSR, e consentire alle ASR di riorganizzare l'accesso dei cittadini agli hot spot in funzione della diminuzione della richiesta di tamponi;

dato atto che alla spesa connessa alle proroghe fino al 13 marzo 2022 di tali attività svolte dalle farmacie e dalle strutture autorizzate/accreditate si farà fronte mediante le risorse che saranno attinte dal Fondo indistinto per l'anno 2022, già stimate dalla D.G.R. n. 1-4558 del 21 gennaio 2022 in complessivi euro 6 milioni, considerate sufficienti anche per il periodo sino al 13 marzo 2022;

dato atto che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di prorogare, in parziale sanatoria, le disposizioni previste in scadenza al 28 febbraio 2022 dalla D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 e della D.G.R. n. 1-4558 del 21 gennaio 2022, fino alla data del 13 marzo 2022, al fine di continuare a garantire, a carico del SSR, l'effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARSCoV-2 a favore dei cittadini piemontesi, sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento, e consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di riorganizzare l'accesso dei cittadini agli hot spot in funzione della diminuzione della richiesta di tamponi;
- di dare atto che alla spesa connessa alle proroghe fino al 13 marzo 2022 di tali attività svolte dalle farmacie e dalle strutture autorizzate/accreditate si farà fronte mediante le risorse che saranno attinte dal Fondo indistinto per l'anno 2022, già stimate dalla DGR n. 1-4558 del 21 gennaio 2022 in complessivi euro 6 milioni, considerato che le disponibilità residue sono sufficienti anche per il periodo sino al 13 marzo 2022;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio

regionale;

- di demandare ai singoli dirigenti regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)